

Regolamento dell'agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica relativo alla modifica del regolamento dell'agenzia dell'approvvigionamento del 5 maggio 1960 che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

L'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO,

- visto il trattato che istituisce la CEEA, in particolare l'articolo 60, comma 6,
- visti i pareri del comitato consultivo dell'agenzia del 17 gennaio 1974 e del 30 aprile 1974 e le consultazioni di detto comitato in data 3 dicembre 1974, 21 gennaio 1975 e 29 aprile 1975,
- considerando che per poter esercitare le funzioni affidatele dal trattato, in particolare dall'articolo 52, l'agenzia deve possedere in ogni momento una conoscenza completa della situazione del mercato dei minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali;
- considerando l'attuale situazione del mercato dei minerali e delle materie grezze e l'incertezza delle prospettive a breve e a medio termine;
- considerando pertanto l'opportunità di mantenere i contatti diretti già stabiliti fra gli utilizzatori ed i produttori di minerali e di materie grezze;
- considerando l'opportunità di completare e modificare le disposizioni del regolamento dell'agenzia di approvvigionamento del 5 maggio 1960 ⁽¹⁾ in relazione allo sviluppo di tale mercato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento dell'agenzia di approvvigionamento del 5 maggio 1960 si inserisce un nuovo articolo 5bis, come segue:

Per quanto riguarda i minerali e le materie grezze:

- a) gli utilizzatori sono autorizzati a rivolgersi direttamente ai produttori ed a negoziare liberamente, con il produttore di loro scelta, il contratto di fornitura;
- b) gli utilizzatori sono tenuti a trasmettere all'agenzia le indicazioni ricevute dai produttori, in particolare:
 - I. il numero di offerte ricevute,
 - II. i quantitativi offerti,
 - III. la forcella dei prezzi che risulta da tali offerte;
- c) il contratto di fornitura comprenderà almeno le seguenti indicazioni:

- 1. designazione delle parti contraenti,
- 2. i quantitativi delle materie da fornire,
- 3. il frazionamento annuo delle forniture,
- 4. la natura delle materie da fornire,
- 5. il paese di origine delle materie da fornire. Qualora non possa fornire tale indicazione all'atto della stipulazione del contratto, il fornitore deve impegnarsi, nei confronti dell'utilizzatore e dell'agenzia, a comunicare in seguito il paese di origine di ogni fornitura parziale,
- 6. le condizioni di prezzo e di pagamento,
- 7. la durata dei contratti;
- d) il contratto dev'essere presentato all'agenzia entro 10 giorni lavorativi per la firma in ordine alla sua stipulazione;
- e) se il contratto di fornitura non contiene indicazioni relative all'impiego delle materie, l'utilizzatore fa contemporaneamente pervenire all'agenzia una dichiarazione scritta in merito;
- f) l'agenzia deve pronunciarsi, stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto;
- g) il rifiuto di concludere il contratto è notificato agli interessati con decisione motivata. Tale decisione può essere deferita alla Commissione in conformità delle disposizioni dall'articolo VIII-3 dello statuto dell'agenzia di approvvigionamento ⁽²⁾;
- h) la disdetta del contratto di fornitura deve essere notificata all'agenzia;
- i) ogni modifica del contratto di fornitura richiede la firma dell'agenzia, seguendo la stessa procedura utilizzata per il contratto originale.

Articolo 2

L'articolo 7 del regolamento dell'agenzia di approvvigionamento è modificato come segue:

a prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 5 bis e 6 del presente regolamento, gli utilizzatori possono in qualsiasi momento formulare domande o effettuare ordinazioni all'agenzia. Queste ordinazioni

⁽¹⁾ GU n. 32 dell'11. 5. 1960, pag. 777/60.

⁽²⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 537/58.

saranno soddisfatte alle migliori condizioni secondo le disponibilità del mercato.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1975.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Il Direttore generale

F. OBOUSSIER
